

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Wien (Austria) il 26 gennaio 2018 — Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad / Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH**

(Causa C-47/18)

(2018/C 142/39)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Oberlandesgericht Wien

**Parti**

*Ricorrente:* Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej — Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

*Resistente:* Stephan Riel, in veste di curatore fallimentare nella procedura di insolvenza sul patrimonio della Alpine Bau GmbH

**Questioni pregiudiziali**

Questione 1

Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che l'azione di diritto austriaco per l'accertamento di un credito ai fini di una procedura di insolvenza («Prüfungsklage») attiene all'insolvenza agli effetti dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1215/2012 ed è pertanto esclusa dall'ambito di applicazione materiale di tale regolamento.

Questione 2a (solo in caso di risposta affermativa alla questione 1):

Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere applicato in via analogica alle azioni connesse che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1346/2000 [del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza].

Questione 2b (solo in caso di risposta negativa alla questione 1 o di risposta affermativa alla questione 2a):

Se l'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [n. 1215/2012] debba essere interpretato nel senso che sussiste una domanda fra le medesime parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora un creditore — il ricorrente —, il quale abbia insinuato un credito (sostanzialmente) identico nella procedura principale di insolvenza austriaca e nella procedura secondaria di insolvenza polacca — credito che è stato contestato (in larga misura) dal rispettivo curatore fallimentare —, agisca in giudizio prima in Polonia nei confronti del curatore fallimentare locale nella procedura secondaria di insolvenza e successivamente in Austria nei confronti del curatore fallimentare nella procedura principale di insolvenza — il convenuto — chiedendo l'accertamento dell'esistenza di crediti fallimentari per un determinato ammontare.

Questione 3a

Se l'articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che l'onere di comunicare la «natura del credito, la data in cui è sorto, e il relativo importo» è soddisfatto qualora il creditore stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza — il ricorrente —, all'atto di insinuare il credito nella procedura principale di insolvenza, come nella specie,

- a) si limiti a descrivere il credito indicando un importo concreto, senza tuttavia comunicare la data in cui esso è sorto (ad esempio, «credito del subappaltatore JSV Slawomir Kubica per l'esecuzione di lavori della rete stradale»);
- b) non comunichi, nell'insinuazione stessa, la data in cui il credito è sorto, ma una data sia desumibile dagli allegati prodotti congiuntamente all'insinuazione del credito (ad esempio, in base alla data indicata sulla fattura prodotta).

### Questione 3b

Se l'articolo 41 del regolamento [n. 1346/2000] debba essere interpretato nel senso che tale disposizione non osta all'applicazione di norme nazionali più favorevoli, nel singolo caso concreto, al creditore insinuato stabilito in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui è stata avviata la procedura di insolvenza, ad esempio con riferimento all'onere della comunicazione della data in cui il credito è sorto.

(<sup>1</sup>) GU 2012, L 351, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Italia) il 29 gennaio 2018 — Antonio Pasquale Mastromartino / Commissione Nazionale per le  
Società e la Borsa (Consob)**

**(Causa C-53/18)**

(2018/C 142/40)

*Lingua processuale: l'italiano*

### **Giudice del rinvio**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

### **Parti nella causa principale**

*Ricorrente:* Antonio Pasquale Mastromartino

*Resistente:* Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

### **Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la figura dell'agente collegato (tied agent) rientri nell'armonizzazione disposta dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 (<sup>1</sup>), e per quali aspetti;
- 2) Se osti alla corretta applicazione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, e in particolare degli artt. 8, 23 e 51 della stessa, nonché dei principi e delle norme dei Trattati in tema di non discriminazione, proporzionalità, libertà di prestazione dei servizi e di diritto di stabilimento, una normativa nazionale, quale quella ricavabile dall'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, nonché dall'art. 111, comma 2 della deliberazione della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa — Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari), la quale:
  - a) consente di inibire «discrezionalmente» l'esercizio dell'attività di un «agente collegato» (consulente abilitato all'offerta fuori sede — ex promotore finanziario) in relazione a fatti che non implicano la perdita dell'onorabilità, per come definita dal diritto interno, e che allo stesso tempo non riguardino il rispetto delle norme attuative della direttiva;